

Sanzioni penali

Entità ridotta rispetto al passato ma nel contrabbando entra anche l'Iva

Si rischia di colpire in modo sproporzionato chi sbaglia per la complessità del sistema e mancano strumenti deflattivi specifici

Pagina a cura di
Lorenzo Lodoli

Il legislatore nazionale, nell'intento di armonizzare la disciplina del contrabbando e superare la ripartizione in molteplici fattispecie contenute nel vecchio Tuld (articoli da 282 a 300), ha introdotto nel nuovo corpus normativo complementare al Codice doganale dell'Unione europea (Cdu) due specifiche macrocategorie:

- il contrabbando per omessa dichiarazione (articolo 78);
- il contrabbando per dichiarazione infedele (articolo 79).

L'articolo 78 punisce, con una multa dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale, fa circolare nel territorio doganale o sottrae alla vigilanza doganale merci non unionali o fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

L'articolo 79 punisce con una multa dal 100 al 200% chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti, in modo non corrispondente all'accertato.

Entrambe le fattispecie prevedono quindi una sanzione sensibilmente ridotta, dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti, con l'obbligo della confisca dei beni o, se ciò non è possibile, del loro equivalente in denaro. Tuttavia, affinché la violazione assuma rilevanza penale è necessario superare un quantum di offensività, che è stato fissato in 10.000 euro di diritti di confine dovuti, distintamente considerati. Inoltre, per queste due ipo-

tesibase l'articolo 88 contempla circostanze aggravanti che aggiungono alla multa la pena della reclusione che può arrivare fino a cinque anni.

In entrambe le ipotesi base, le sanzioni sono calcolate sull'ammontare dei «diritti di confine dovuti», individuabili, come chiarito nella circolare Adm n. 20/2024, nella differenza tra i diritti di confine dichiarati e quelli accertati.

In questo quadro, non può non rilevarsi come l'inclusione dell'Iva all'importazione tra i diritti di confine (e non già come tributo interno) comporti inevitabili ricadute anche sul piano penale con inedito coinvolgimento dell'imposta stessa nelle ipotesi di contrabbando in esame.

Sono modifiche che mirano a rendere più efficace la lotta contro le frodi doganali e garantire semplificazione e coerenza con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue.

I REATI

Omessa dichiarazione

Omettere la dichiarazione doganale fa circolare nel territorio doganale o sottrae alla vigilanza merci non unionali o farne uscire merci unionali

Dichiarazione infedele

Dichiarare qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento per applicare la tariffa e liquidare i diritti in modo non corrispondente all'accertato

denza della Corte di giustizia Ue.

I punti critici

Sorgono non poche criticità che potrebbero creare un effetto distonico, colpendo in maniera del tutto sproporzionata soprattutto quegli operatori corretti ed affidabili per i quali l'errore, connesso alla materia complessa e all'elevato numero delle operazioni realizzate, è sempre dietro l'angolo.

Inoltre, mancano efficaci strumenti deflattivi ad hoc che consentano agli operatori che si accorgano di aver commesso irregolarità di poter regolarizzare la propria posizione, senza rischiare di essere sottoposti ad un procedimento penale a seguito di un'autodenuncia spontanea.

Le insidie dei 10.000 euro

Il limite di 10.000 euro è risibile rispetto ai principi di proporzionalità-ragionevolezza fissati dal legislatore unionale e desta preoccupazioni tra gli operatori, specie con riferimento all'ipotesi di infedele dichiarazione prevista dall'articolo 79. Si consideri, difatti, il caso in cui un soggetto indichi in maniera errata il codice di nomenclatura combinata superando in termini di dazio o di Iva la soglia dei 10.000 euro. In siffatta ipotesi, alla luce della nuova formulazione normativa, risulta configurabile la fattispecie penale di infedele dichiarazione e qualora, ad esempio, l'ammontare della soglia dovesse essere maggiore ai 50.000 euro, allora oltre alla multa verrebbe prevista anche l'applicazione di una pena detentiva.

È evidente che in tal caso la minaccia di una sanzione penale eccede quanto è necessario per la repressione di condotte "evasive" e non appare comunque adeguata rispetto alla gravità delle violazioni sanzionate, che possono riguardare anche una inosservanza dovuta a problemi di natura interpretativa. ●

Al vaglio preventivo l'esistenza del do

Aggravanti e definizione
Scatta l'amministrativo se il giudice non la ravvisa

Il discrimine tra violazione penale e amministrativa è nel combinato disposto degli articoli 88 e 96 delle Dnc (Dlgs 141/2024). Le sanzioni penali scattano se *alternativamente*:

- almeno uno dei diritti di confine (tra cui l'Iva all'importazione) dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, o i diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione superiori a 10.000 euro;
- ricorre anche una sola delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d), disposizione che ricalca sostanzialmente il previgente articolo 295, comma 2 del Tuld.

Nelle ipotesi di contrabbando aggravato, l'articolo 88, ai commi 2 e 3, prevede, oltre alla multa:

- la reclusione fino a 3 anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, superi i 50.000 euro e non superi 100.000;
- la reclusione da 3 a 5 anni quando, l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, superi 100.000 euro.

In definitiva, il sistema dei reati di contrabbando è caratterizzato da un doppio regime di soglie quantitative.

1) Quella dei 10.000 euro è fissata per individuare la rilevanza penale dell'illecito.

2) L'altra determina, invece, il necessario operare della san-

zione detentiva in base all'entità dell'evasione e può essere:

- maggiore di 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro;
- oltre i 100.000 euro.

Quanto alle circostanze aggravanti, l'azione penale nei casi previsti dall'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d), scatta precisamente quando:

- nel commettere il reato in zona di vigilanza, sorpreso a mano armata;
- nel commettere il reato in zona di vigilanza, persone autrici di reato di contrabbando sono sorprese riunite e in condizioni di frapporre ostacolo all'attività di polizia;
- il fatto è connesso a un altro delitto contro la fedeltà o contro la pubblica amministrazione;
- l'autore è un assai o un pubblico ufficiale che commette delitti di contrabbando e il delitto connesso è tra quelli per cui l'assai è stata costituita.

Per tali ipotesi di contrabbando aggravato, all'ammontare della multa è aggiunta la reclusione fino a cinque anni.

Novità di assoluta rilevanza è il vaglio preventivo di opportunità giudiziaria sull'esistenza del reato di contrabbando per dichiarazione infedele: se per il magistrato sussisterà l'elemento di opportunità, il procedimento non avrà corso e alla sanzione sarà così derubricata: scatta la sola sanzione amministrativa tra l'80 e il 100% dei diritti di confine (articolo 88, comma 14). ●